



CITTA' DI CIRIE'

Città Metropolitana di Torino



Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

**Adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 21/12/2020**

Modificato con:

- **deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07/02/2022;**
- **deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18/12/2025;**

in vigore dal 01/01/2021

SETTORE SERVIZI INTERNI E DI STAFF
SERVIZIO FINANZIARIO

UFFICIO TRIBUTI

INDICE

ART. 1 OGGETTO	4
ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 3 PRESUPPOSTO DEL CANONE	4
ART. 4 SOGGETTO PASSIVO	4
ART. 4BIS DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	5
ART. 5 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	5
ART. 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 8 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	6
ART. 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	6
ART. 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE	7
ART. 11 DETERMINAZIONE DEL CANONE	7
ART. 12 MERCATI TRADIZIONALI, MERCATI PERIODICI TEMATICI E POSTEGGI ISOLATI FUORI MERCATO	8
ART. 13 OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI	8
ART. 14 OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE	9
ART. 15 SPUNTISTI - DEFINIZIONE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL CANONE	9
ART. 16 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	10
ART. 17 ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE	11
ART. 18 SANZIONI E INDENNITÀ	11
ART. 19 SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO	12
ART. 20 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA IN CASO DI MOROSITÀ	13
ART. 20BIS RAVVEDIMENTO OPEROSO	13
ART. 21 AUTOTUTELA	14
ART. 22 RISCOSSIONE COATTIVA	14
ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
ALLEGATO A CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	16
ALLEGATO B DETERMINAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	16
ALLEGATO C	17
TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE	17

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Ciriè.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Art. 4 Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 4bis

Determinazione delle tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annuale: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare.
3. Il canone è calcolato moltiplicando la tariffa, giornaliera o annuale per la durata e la superficie espressa in metri quadri, applicando coefficienti moltiplicatori che tengano conto della valutazione della disponibilità dei siti richiesti, del vantaggio ricavabile dall'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni.
4. In attuazione dell'art. 19-bis del decreto-legge 95/2025, le tariffe del canone possono essere adeguate annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo (FOI) rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente. L'adeguamento è disposto con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette, così come specificato dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, con validità, di norma, di 10 anni che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, nazionali e regionali.

Art. 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica e al quadro normativo vigente in materia.

Art. 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Art. 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su quattro categorie tariffarie costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Art. 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a categoria;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1a categoria;
 - d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1a categoria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 10

Determinazione delle tariffe giornaliera

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, sulla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata;
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 20% rispetto alla 1a categoria;
 - c) la tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 40% rispetto alla 1a categoria;
 - d) la tariffa per le strade di 4a categoria è ridotta in misura del 60% rispetto alla 1a categoria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" al presente Regolamento.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 11

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliera frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte sottostante occupata al suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 12

Mercati tradizionali, mercati periodici tematici e posteggi isolati fuori mercato

1. In applicazione delle norme di programmazione, ai principi e criteri fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale e dal regolamento comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, vengono definite le seguenti competenze:
 - **Consiglio Comunale:** al Consiglio Comunale compete:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b), della DCR n. 626-3799/2000;
 - b) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento definitivo di tutte le manifestazioni di commercio su area pubblica sulle aree di cui al punto precedente;
 - **Giunta Comunale:** alla Giunta Comunale compete:
 - a) l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), della DCR n. 626-3799/2000;
 - b) l'individuazione delle aree alternative alle forme mercatali, di cui all'art 4, della DCR n. 626-3799/2000 (aree extramercatali);
 - c) lo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica;
 - d) le modifiche delle aree o delle specializzazioni merceologiche.
 - **Sindaco:** al Sindaco compete:
 - a) l'adozione delle ordinanze d'urgenza, qualora sia necessario procedere allo spostamento temporaneo di qualsiasi manifestazione di commercio su area pubblica, per motivi di igiene, sanità o sicurezza pubblica;
 - **Dirigente del Settore/Responsabile del Servizio** compete:
 - a) Il rilascio delle autorizzazioni o altri titoli autorizzatori equipollenti per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio od itinerante;
 - b) Il rilascio delle concessioni di posteggio;
 - c) Il rilascio delle concessioni di posteggio di cui al decreto legislativo 228/2001 ai produttori agricoli che intendano esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati.
2. Ai suddetti organi spettano altresì le funzioni specificamente loro attribuite dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 14

Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari; è comunque consentito il permanere per il tempo strettamente necessario a servire la clientela, con divieto di ingiustificato stazionamento superiore a quanto sopra specificato in assenza di richieste da parte dell'utenza;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.
5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Art. 15

Spuntisti - definizione e modalità di applicazione del canone

1. Qualora il titolare dello stallò non si presenti al mercato entro l'ora stabilita, lo stallò viene assegnato per la giornata all'operatore "spuntista" che, avendo titolo per esercitare il commercio su area pubblica, si sia presentato entro l'ora prevista. L'operatore spuntista dovrà presentarsi con carta di identità, licenza di commercio ambulante in originale, visura camerale, documentazione che riporti gli estremi dell'assunzione se dipendente e permesso di soggiorno se cittadino extra-Unione Europea. Lo spuntista deve dichiarare per quale settore merceologico (uno solo) intende partecipare al mercato. Non verranno conteggiate le presenze di spuntisti che si presentino al mercato senza merci e attrezzature.
2. La Polizia Locale procede ripartendo gli spuntisti in elenchi separati, tanti quanti sono le tipologie merceologiche presenti al mercato: alimentari, non alimentari e produttori agricoli (ove espressamente previste nell'istituzione del mercato). La graduatoria degli spuntisti, il

suo aggiornamento e la registrazione delle presenze sono effettuate dal Comando di Polizia Locale, così come previsto dal vigente Regolamento per l'esercizio del Commercio su area pubblica. L'assegnazione del posteggio non occupato avverrà sulla base della suddetta graduatoria formata seguendo i seguenti criteri: in primo luogo le maggiori presenze cumulate dal singolo operatore nel mercato e, a parità di presenze, la maggiore anzianità intesa come inizio dell'attività al Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Il posteggio non occupato viene assegnato attribuendolo agli spuntisti chiamati in ordine di graduatoria della rispettiva tipologia. La scelta dello stallone (di stessa tipologia merceologica), viene effettuata dal singolo operatore, salvo diversa disposizione della Polizia Locale, basata su valutazione di ordine, sicurezza e salute pubblica.

3. A tutti gli spuntisti presenti al mercato nell'orario previsto per le operazioni di spunta e in regola con la documentazione è assegnato un punto di presenza, anche nel caso in cui non vi siano stalli disponibili in cui esercitare l'attività di vendita. Lo spuntista cui è assegnato lo stallone è tenuto a versare il canone di concessione di suolo pubblico nella misura dovuta per l'occupazione giornaliera, pari a uno stallone standard di 20 mq. anche se fosse di dimensioni superiori o inferiori. In caso di morosità, lo spuntista non potrà essere assegnatario di stallone nelle successive giornate di mercato. Per quanto non specificamente trattato, si rimanda ai contenuti del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su area pubblica.

Art. 16

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
2. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31/05 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre.
3. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/05 di ogni anno di imposta; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti due rate scadenti il 31 luglio e 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del

- subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
 7. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 12,00.
 8. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
 9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ai successivi art. 18 e 19, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza un'autonoma obbligazione.
 10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 17

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono i Responsabili dei Servizi competenti nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente del Servizio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.
4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Art. 18

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
3. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019.

Art. 19

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13, comma 2, della Legge n. 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge n. 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il soggetto accertatore ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del

trasgressore. Qualora l'organo accertatore sia diverso dalla Polizia Municipale, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere copia del verbale alla Polizia Municipale.

Art. 20

Sospensione dell'attività di vendita in caso di morosità

1. L'attività di vendita sull'area mercatale è sospesa, previo avvio procedimento di costituzione in mora non inferiore a 30 giorni ed esclusivamente per i debiti contratti nell'anno in corso, per un massimo di venti giorni in caso di mancato pagamento di eventuali quote di partecipazione e/o rimborsi. Nel caso di mercati con cadenza settimanale, i venti giorni sono da intendere come tre giornate di mercato.
2. I concessionari di posteggio che, per i precedenti anni, risultano morosi per debiti contratti nei confronti dell'Amministrazione in riferimento alla propria attività commerciale, sono soggetti alla revoca della concessione di posteggio, previo provvedimento di sospensione della stessa per 60 giorni.
3. Nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa la ripartizione delle somme dovute, relative ai precedenti anni, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ciriè o dalla società incaricata della riscossione dei tributi comunali e firmato per accettazione dall'interessato che si impegna a versare le somme dovute secondo il piano definito, entro le scadenze previste dal piano di rateizzazione. La rateizzazione può essere concessa, su richiesta del debitore, sulla base delle modalità indicate all'art. 46 del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.
4. Nel caso in cui il debitore non assolva il pagamento di una rata entro la scadenza della rata successiva stabilita nel piano di rateazione, l'interessato decade dal beneficio ed è adottato il provvedimento di sospensione della concessione di posteggio per 60 giorni, cui segue, persistendo la situazione debitoria, la revoca della stessa e la decadenza della correlativa autorizzazione commerciale.
5. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione del canone unico patrimoniale, della Tassa Rifiuti, delle quote di partecipazione e/o rimborsi di cui al comma 2, avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario, oppure secondo altre modalità stabilite dal Comune.

Art. 20 bis

Ravvedimento operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione tramite il meccanismo del ravvedimento operoso, introdotto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997
2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale
5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del soggetto incaricato della riscossione coattiva, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Art. 21

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario che ha emesso l'atto può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso funzionario.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal D.P.R. n. 602/1973 così come disposto dal comma 792 della Legge n. 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 23

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. I termini di pagamento del canone per i mercati, di cui all'art. 16 del presente Regolamento, sono stabiliti come di seguito indicato:
 - a) rata unica: entro il 31/05/2021;
 - b) versamenti in tre rate per importi superiori a Euro 250,00: 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato A
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Vedere planimetria allegata al Regolamento

Allegato B
DETERMINAZIONE TARIFFE ORDINARIE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	40,00 €
2° categoria	32,00 €
3° categoria	24,00 €
4° categoria	16,00 €

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO
1° categoria	0,70 €
2° categoria	0,56 €
3° categoria	0,42 €
4° categoria	0,28 €

Le tariffe ordinarie sono rivalutate annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, in base alla variazione media annua, riferita al mese di settembre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Comunale di modificarne l'importo.

Allegato C
Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche
attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate
mercati realizzati anche in strutture attrezzate

N.	TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1	occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore Beni Durevoli	0,694	0,694
2	occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore Alimentari	1,000	1,041
3	occupazioni realizzate fuori dai mercati Beni Durevoli	0,970	0,970
4	occupazioni realizzate fuori dai mercati Alimentari	1,000	1,250
5	occupazioni realizzate da produttori agricoli	1,000	1,041
6	occupazioni realizzata da spuntisti Beni Durevoli		0,970
7	occupazioni realizzata da spuntisti Alimentari		0,125
8	occupazioni ambulanti Beni Durevoli realizzate in occasione di Fiere e sagre		0,757
9	occupazioni ambulanti Alimentari realizzate in occasione di Fiere e sagre		0,843
10	occupazioni espositori realizzate in occasione di Fiere e sagre		0,710
